

ASSICURAZIONE FEDERALE PER LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI (AVS)

1. PRESTAZIONI

1.1. Diritto alle rendite di vecchiaia

Hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che hanno compiuto i 65 anni e le donne che hanno compiuto i 64 anni. Il diritto nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita e si estingue con la morte del beneficiario.

Hanno diritto alla rendita completiva per i figli gli uomini e le donne beneficiari di una rendita di vecchiaia, per ogni figlio che alla loro morte avrebbe diritto ad una rendita per orfano. Queste rendite sono versate di norma sino ai 18 anni di età del figlio; per i figli a tirocinio o agli studi, sono versate sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino ai 25 anni di età del figlio.

1.2. Rinvio e anticipo del diritto alla rendita di vecchiaia

Chi ha diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia può rinviare di 1 anno almeno e di 5 al massimo, l'inizio del pagamento della rendita. La rendita rinviata viene aumentata del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta. La richiesta deve essere presentata entro 1 anno dal sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia secondo l'età ordinaria, ossia entro la fine del mese del compimento dei 65 anni per le donne e dei 66 anni per gli uomini.

Gli uomini che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di 1 o 2 anni. Il diritto alla rendita nasce in questi casi il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto i 63 o i 64 anni. La richiesta deve essere presentata entro la fine del mese del compimento dei 63 o dei 64 anni.

Le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di 1 o 2 anni. Il diritto alla rendita nasce in questi casi il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto i 62 o i 63 anni, per le donne, i 63 o 64 anni, per gli uomini. La richiesta deve essere presentata entro la fine del mese del compimento dei 62, dei 63 o dei 64 anni.

1.3. Assegno per grandi invalidi ai beneficiari di una rendita di vecchiaia

Hanno diritto a un assegno i grandi invalidi, beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari, con domicilio e dimora abituale in Svizzera, se:

- il grado di dipendenza dell'aiuto di terzi è elevato, medio o esiguo e
- se tale stato è durato ininterrottamente per almeno un anno.

1.4. Diritto alle rendite per superstiti

Hanno diritto alla rendita vedovile:

- le vedove ed i vedovi hanno diritto ad una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli,
- le vedove che alla morte del coniuge non hanno figli, hanno diritto ad una rendita a condizione che, alla sua morte, abbiano compiuto i 45 anni e siano state sposate durante almeno 5 anni (se una vedova si è sposata più volte si tiene conto della durata complessiva dei diversi matrimoni),

- i coniugi divorziati che, alla morte dell'ex coniuge, adempiono una delle seguenti condizioni hanno diritto ad una rendita,
- hanno uno o più figli ed il matrimonio è durato almeno 10 anni,
- il divorzio è intervenuto dopo che esse hanno compiuto i 45 anni ed il matrimonio è durato almeno 10 anni,
- il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che la madre divorziata ha compiuto i 45 anni.

Se il coniuge divorziato non soddisfa nessuna delle condizioni summenzionate, il diritto ad una rendita sussiste solo finché ha figli di età inferiore ai 18 anni.

I vedovi e gli uomini divorziati la cui (ex) moglie è deceduta hanno diritto ad una rendita se e finché hanno figli di età inferiore ai 18 anni.

Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del coniuge o ex-coniuge. Esso si estingue con il passaggio a nuove nozze o con il decesso della vedova o del vedovo.

Il diritto alla rendita per orfani spetta ai figli ai quali è deceduto il padre o è deceduta la madre: in caso di decesso di entrambi i genitori, hanno diritto a due rendite per orfani. Queste rendite sono versate di norma sino ai 18 anni di età; per gli orfani a tirocinio o agli studi, sono versate sino alla fine degli stessi ma al massimo sino ai 25 anni di età.

Il diritto alla rendita per orfano nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è morto il genitore.

1.5. Unione domestica registrata

Dall'entrata in vigore della legge sull'unione domestica registrata sono equiparati:

- l'unione domestica registrata e il matrimonio,
- lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata e il matrimonio,
- il/la partner registrato/a superstite e il vedovo.

I termini relativi allo stato civile hanno quindi anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata,
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata,
- vedovo/a: partner registrato superstite.

1.6. Mezzi ausiliari per beneficiari di rendite di vecchiaia

Allo scopo di favorire l'autonomia personale degli anziani, l'assicurazione per la vecchiaia concede un contributo del 75% del costo netto per l'acquisto di:

- scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie, inclusi i costi di produzione, allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico,
- epitesi della faccia,
- Per gli apparecchi acustici é concesso un contributo forfettario (monoaucolare 630 fr. biaucolare 1237.50 fr.) allorché l'assicurato soffre di una grave ipoacusia, in quanto la posa di apparecchi permetta di migliorare notevolmente l'acutezza uditiva e di facilitare considerevolmente i

- contatti con il proprio ambiente,
- apparecchi ortofonici dopo un'operazione alla laringe,
 - occhiali-lente allorché solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere,
 - parrucche, se la mancanza di capigliatura nuoce all'aspetto dell'assicurato (al massimo CHF 1'000 per anno civile),
 - carrozzelle senza motore.

Hanno diritto ai mezzi ausiliari i beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera.

1.7. Richiesta di prestazioni

Per la richiesta di prestazione occorre far capo ai moduli ufficiali, che si possono ottenere presso l'Agenzia AVS del Comune di domicilio oppure che si possono scaricare dal sito internet <https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/assicurazione-per-la-vecchiaia-e-i-superstiti-avs/nascita-del-diritto-alla-rendita-avs/>. Prima di essere inoltrati alla Cassa, i moduli di richiesta devono essere vidimati dall'Agenzia AVS del Comune di domicilio.

Si raccomanda di presentare le domande di rendita di vecchiaia 2 o 3 mesi prima del compimento dell'età pensionabile.

1.8. Diritti dei cittadini stranieri, dei rifugiati e degli apolidi

Per definire il diritto alle prestazioni sociali dei cittadini originari dei seguenti Stati sono applicabili le relative vigenti convenzioni bilaterali con Australia, Bosnia Erzegovina, Canada/Quebec, Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Gran Bretagna, India, Israele, Macedonia, Montenegro, San Marino, Serbia, Turchia, Uruguay, Stati Uniti d'America, Kosovo e Brasile.

Per i rifugiati e gli apolidi valgono le particolari disposizioni emanate dalla Confederazione.

I cittadini originari di uno Stato dell'Unione europea (UE) o dell'AELS, hanno diritto alla rendita alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, si tratta dei seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, , Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

I cittadini, originari di Stati con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione, hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera. Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza.

1.9. Obbligo di informare

L'avente diritto, il suo rappresentante legale e la terza persona o l'autorità alla quale è pagata la rendita o l'assegno per grandi invalidi, deve annunciare, all'Ufficio delle prestazioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali, ogni mutazione delle condizioni personali (matrimonio, unione registrata, separazione, divorzio, scioglimento dell'unione domestica registrata, ecc.) o del grado della grande invalidità del beneficiario.

2. CONTRIBUTI

2.1. Principio

Sono tenute al pagamento dei contributi tutte le persone (svizzere, straniere, apolidi o rifugiati) che esercitano una attività indipendente o dipendente in Svizzera o che sono qui domiciliati senza esercitare attività lucrativa.

Sono parimenti soggetti all'AVS i salariati che lavorano in Svizzera alle dipendenze di un datore di lavoro non sottoposto all'obbligo contributivo (sede all'estero) oppure le persone domiciliate in Svizzera ma attive professionalmente in Stati con la quale non è stata conclusa una convenzione di sicurezza sociale (p.es. Russia e Emirati Arabi).

Qualora il coniuge attivo professionalmente versi contributi in Svizzera pari almeno al doppio del contributo minimo, l'altro coniuge non attivo e domiciliato in Svizzera non è tenuto a pagare ulteriori contributi come persona senza attività lucrativa. Nel caso in cui l'attività del coniuge attivo fosse esercitata in altri Stati, allora il coniuge non attivo e domiciliato in Svizzera è obbligato ad affiliarsi come persona senza attività lucrativa presso una cassa di compensazione.

2.2. Inizio e fine dell'obbligo di pagare i contributi

Per le persone esercitanti un'attività lucrativa, l'obbligo di pagare i contributi comincia dal primo gennaio dell'anno in cui compiono i 18 anni.

Le persone senza attività lucrativa sono soggette all'obbligo contributivo solo dal primo gennaio dell'anno civile in cui compiono i 21 anni.

Le persone senza attività lucrativa sono tenute al pagamento dei contributi fino alla fine del mese in cui compiono i 64 anni (donne) rispettivamente i 65 anni (uomini). Le persone che esercitano ancora un'attività lucrativa dopo i 64 (donne) rispettivamente i 65 anni (uomini) pagano i contributi sulla parte di reddito di tale attività che eccede CHF 1'400 mensili rispettivamente CHF 16'800 annui.

2.3. Contributi dei salariati e dei datori di lavoro

I contributi devono essere pagati sul salario lordo determinante. Per salario determinante si intende ogni retribuzione del lavoro prestato come dipendente per un periodo determinato o indeterminato (anche sui salari in natura). I contributi paritetici devono essere versati periodicamente alla competente Cassa di compensazione dal proprio datore di lavoro.

Oltre al contributo AVS/AI/IPG, la Cassa di compensazione riscuote anche quello per l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), per gli assegni familiari (AF), per gli assegni familiari integrativi (AFI) e quello per le indennità di adozione (IA) e per l'assegno parentale (AP). I datori di lavoro versano anche un contributo per l'orientamento scolastico e professionale (Lorform) e per la copertura delle spese di amministrazione della Cassa di compensazione.

I salariati residenti in Svizzera, il cui datore di lavoro ha sede in UE/AELS ed esercitanti attività preponderante in Svizzera, possono pagare loro stessi i contributi secondo il tasso valido per i contributi paritetici al posto del datore di lavoro estero (mediante la sottoscrizione di una Convenzione).

Oltre al contributo AVS/AI/IPG, la Cassa riscuote anche i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (AD), gli assegni familiari (AF), gli assegni integrativi (AFI) e le indennità di adozione (IA), nonché per la copertura delle spese amministrative.

2.4. Persone esercitanti un'attività indipendente

Il contributo degli indipendenti è fissato anno per anno sulla base del corrispondente reddito aziendale netto. Dal reddito aziendale è dedotto un interesse in percentuale calcolato sul capitale proprio investito nell'azienda. Per quanto attiene alla determinazione del reddito aziendale e del capitale investito, la Cassa di compensazione è vincolata dai dati stabiliti dall'autorità fiscale.

Gli indipendenti partecipano al finanziamento degli assegni familiari integrativi (AFI) e delle indennità di adozione e, dal 2013, anche a quello degli assegni familiari (AF). Gli indipendenti versano anche un contributo per la copertura delle spese di amministrazione della Cassa di compensazione.

2.5. Persone senza attività lucrativa

È considerato senza attività lucrativa l'assicurato che non svolge alcuna attività o che ha pagato sul reddito del lavoro, durante 1 anno civile, contributi inferiori a CHF 503. Sono ritenuti persone non attive in base all'art. 28bis OAVS anche gli assicurati che non svolgono un'attività durevolmente a tempo pieno e che non versano, tramite la loro attività lucrativa, almeno la metà del contributo annuo dovuto come persone non attive. Rientrano nella categoria dei senza attività lucrativa in particolare i titolari di pensioni anticipate, i beneficiari di rendite d'invalidità, gli studenti, i redditieri, i coniugi di persone non assicurate o che non hanno pagato almeno il doppio del contributo minimo con un'attività lucrativa. I contributi di questa categoria di assicurati sono stabiliti in base alle loro condizioni sociali, tenendo conto della sostanza posseduta e del reddito conseguito sotto forma di rendite o di pensioni (di regola fa stato la notifica di tassazione) sia in Svizzera che all'estero.

Oltre al contributo AVS/AI/IPG, la Cassa di compensazione riscuote anche quello per gli assegni familiari (solo per coloro che, pagano un contributo AVS/AI/IPG superiore al minimo) e quello per gli assegni familiari integrativi (AFI) e le indennità di adozione. Le persone non attive versano anche un contributo per la copertura delle spese di amministrazione della Cassa di compensazione.

2.6. Obbligo d'affiliazione

Secondo l'art. 64 cpv. 5 LAVS, i datori di lavoro (compresi quelli che occupano personale domestico oppure membri della famiglia nella propria azienda), le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi devono, se non sono ancora affiliati a una Cassa di compensazione, annunciarsi alla Cassa di compensazione del Cantone di domicilio oppure all'Agenzia comunale AVS per la necessaria iscrizione.

2.7. Conseguenze in caso di lacuna contributiva

Solo gli assicurati che hanno pagato ininterrottamente i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni sino all'evento assicurato, hanno diritto ad una rendita completa dell'AVS o dell'AI. È quindi importante assolvere l'obbligo contributivo ogni anno nei limiti delle disposizioni legali.

3. INFORMAZIONI

Informazioni più particolareggiate possono essere chieste alle Agenzie comunali AVS presenti in ogni Comune o all'Istituto delle assicurazioni sociali (Ufficio delle prestazioni oppure Ufficio dei contributi), dove sono pure ottenibili gli opuscoli informativi relativi ai contributi e alle prestazioni (Tel. 091 821 91 11).

È anche possibile consultare il sito www.avs-ai.ch.